



COORDINAMENTO UNITARIO AZIENDALE E AREA POLIZIA LOCALE

Prot. n. 268 uil/com/na del 11.03.2016

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania dott. Vincenzo De Luca

Al Presidente del Consiglio della Regione Campania dott.ssa R. D'Amelio

Al Presidente del Consiglio comunale di Napoli dott. R. Pasquino

p.c. A tutti i Gruppi Consiliari della Regione Campania e del Comune di Napoli

Al Sindaco e Assessore alla P.M. On. le L. de Magistris

Oggetto: denuncia e richiesta annullamento delibera di Giunta comunale n. 114 del 01.03.2016.

Le scriventi rappresentanze, per quanto appresso si esplicherà, denunciano la violazione della Legge regionale n. 12 del 13.06.2003 e del connesso Regolamento n. 1 adottato il 15.02.2015, quindi inosservanza di regole e della lineare gestione della pubblica amministrazione, anche rispetto alle competenze del Consiglio comunale di Napoli, e pertanto ricorrono a Codesti Organi amministrativi regionali - comunali affinché procedano a prescrivere alla Giunta del Comune di Napoli il ritiro, in quanto nulli, della delibera 114/2016 e ogni altro atto connesso, determina, disposizioni, ecc. poiché adottati in contrasto con la richiamata normativa regionale.

Nel premettere che la suddetta delibera 114/2016 è apparsa all'albo pretorio solo in data 08 marzo 2016, mentre la determina di conferimento dei gradi di "maggiore" risulta datata 04 marzo 2016, si denuncia che l'oggettivata delibera è stata adottata in netta violazione degli articoli 5 e 11, così come disciplinati dall'Allegato B del Regolamento regionale n. 1 adottato il 13.02.2015 ex art. 16 Legge regionale n. 12 del 13.06.2003, norme che testualmente dispongono:

- "In prima applicazione sono fatti salvi i distintivi di grado già in possesso degli operatori di P.L. alla data del 31 dicembre 2013, attribuiti esclusivamente con provvedimenti formali adottati dagli organi competenti" – Quindi alcun successivo difforme conferimento dei medesimi può avvenire oltre tale data, particolarmente se in contrasto con il richiamato Regolamento regionale.
- Al grado di maggiore si accede: "Con 10 anni di anzianità nella denominazione di capitano, con il possesso del titolo di studio (***) previsto per l'accesso alla categoria giuridica D3, omissis, si possono conseguire distintivo e denominazione di maggiore". (** vale a dire laurea quinquennale anche secondo l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli che così individua l'area dei funzionari e non già degli Istruttori Direttivi, ragion per cui la delibera in questione raggira anche l'osservanza di tale essenziale atto dell'Amministrazione e dell'assetto istituzionale).

E di ogni altro atto presupposto, collegato, e conseguente alla suddetta delibera 114/2016, giacché l'oggettivata delibera risulta antinamica, quindi in contrasto, sia (come appresso meglio si prospetterà) rispetto alla delibera n. 426/2003, sia rispetto alla delibera di Giunta n. 589/2012, con la quale si prevede una rivisitazione della macrostruttura del Comune e dei connessi assetti istituzionali, disponendo, tra l'altro:

- "è altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio", quindi non già la competenza su regolamenti adottabili da Organi sovraordinati alla Giunta e all'Ente Comune.

In tale ottica, si evidenzia che la delibera 114/23016 non può, in ogni caso, superare, sia la Legge Quadro n. 65/86 (sull'Ordinamento della polizia municipale e locale), sia la Legge regionale n. 12/2003 che l'annesso richiamato Regolamento, anche perché quest'ultimo è diretta promanazione di una Legge statale e di una regionale che, in materia, ha facoltà esclusiva di legislazione ex art. 117 Costituzione.

Parimenti non può non rilevarsi che il Consiglio comunale di Napoli, ancorché avente egida in materia di Regolamento della polizia municipale, e trattandosi di atto deliberativo che incide non solo sulla trasparenza dell'azione amministrativa in genere dell'Ente, non è stato assolutamente coinvolto sull'integrazione e/o modifica apportata all'originario regolamento del Corpo, approvato dal Consiglio comunale, il che viola anche i disposti dell'art. 48 del D. L.gs 267/2000, con il quale si postula la competenza della Giunta comunale solo sul predetto regolamento degli uffici e dei servizi e non altri.

Ritornando alla non regolarità della delibera n. 114/20165, si evidenzia che:

- E' dimostrata la violazione della Legge regionale n. 12/2003 e dell'annesso più volte richiamato regolamento, laddove l'art. 4 comma 3° del D. L.gs 267/2000 – postula altresì: “..... Omissis, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale”. Fattispecie propria del regolamento regionale che non può attuarsi secondo le esigenze di ogni singolo Comune, pena l'anarchia gestionale e politica impedita anche dalla gerarchia delle fonti.
- La richiamata delibera va, altresì, in contrasto con l'art. 2 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli, ove dispone che possono adottarsi atti in contrasto, tra l'altro, con le disposizioni del CCNL, evidenziando che queste rappresentanze hanno da tempo rivendicato l'unificazione della Categoria D e B (ossia azzeramento D/3 e B/3), sempre negate dall'Amministrazione che, malgrado il parere positivo (nel senso da noi rivendicato) espresso dall'Avvocatura comunale (prot. 41493 del 12.08.2011) ha inteso mantenere (Leggasi anche parere del Segretario Generale allegato alla delibera in questione) la preesistente struttura organizzativa, ossia stagnazione di “funzioni e competenze in capo ai servizi e progetti”, quindi il mantenimento della responsabilità dei predetti in capo alla sola figura dei funzionari (D/3 giuridici), i quali hanno accesso a tale posizione solo previo concorso per posti in Categoria D/3 (titolo di studio laurea quinquennale e specialistica – master previsti per l'accesso dall'esterno).
- Il riconoscimento dei gradi di colonnello, pur previsto nella delibera 114/2016, è ultroneo poiché, anche se in contrasto con il Regolamento regionale in parola, è già stato “disciplinato” da precedenti amministrativi e giurisprudenziali, attestati dalla locale Prefettura ergo Ministero dell'Interno, i quali (per precedente “contenzioso interno al Corpo) hanno chiarito che essi sono mantenuti qualora rivestiti per conferimento formale. In ordine, risulta, altresì, in contrasto la limitazione (cioè il regresso dei gradi) che poi, sempre ex delibera 114/2016, s'impone a coloro che li rivestono temporaneamente in quanto assegnatari di posizioni organizzative.
- L'invocata autonomia sulla “pianta organica” non può operare giacché da decenni si opera in regime di dotazione organica, la qual cosa lascia qualunque margine di manovra all'Ente locale, sottolineando ancora una volta che proprio questa Amministrazione comunale, ambito ultimi piani di fabbisogno triennale del personale, quindi in tale ambito, ha inteso ribadire l'esigenza di mantenere la Categoria “intermedia c.d. D/3”.
- Il citato Regolamento regionale, come cennato, costituisce, peraltro, fonte primaria legislativa poiché ex art. 117 della Costituzione la Regione Campania, come le Altre, ha potestà esclusiva in materia di legislazione afferente la polizia amministrativa, quindi nulla c'entra l'autonomia riconosciuta anche all'Ente Comune in tema gestionale che con il suddetto Regolamento non è posta in discussione, mentre la delibera 114/2016 si dimostra in contrasto con lo stesso art. 7 del D. L.gs 267/2000 il quale, per l'appunto, recita: “Nel rispetto dei principi fissati dalla leggeomissis il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”.

Tutto ciò premesso, va anche detto che il Comune aveva diritto di ricorrere qualora, come espresso in delibera n. 114/2016, e segnatamente al secondo capoverso della premessa, avesse rilevato condizioni e vizi di legittimità dell'emarginato Regolamento regionale, e non già disconoscerlo, alla

bisogna, con altrettanto atto illegittimo, così come appare essere la più volte richiamata delibera 114/2016.

Sempre in tema di linearità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, e per la tutela dei diritti che appresso meglio si espliciteranno, va rilevato che la pretesa selezione, cui si fa menzione al punto che succede al suddetto rilievo, non era destinata a individuare ruoli di responsabilità, intesi a condurre unità e nuclei del Corpo, ma bensì personale specializzato da affiancare a quello operante su strada, così come previsto dalla delibera di Giunta n. 626/2010 (resa esecutiva con disposizione dirigenziale n. 224 del 19.10.2010), evidenziando, tra l'altro, che tale selezione non poteva riguardare il personale già allocato in posizione giuridica D/3 in quanto da tempo titolare delle funzioni per cui si procedeva a selezione.

In ogni caso, l'applicazione ex post della delibera 114/2016 è, comunque, in contrasto con precedente atto amministrativo comunale (leggasi delibera n. 242 del 11.04.2013 – ove si dispone che il conferimento del grado di maggiore ai capitani può avvenire solo dopo 10 anni svolti in quest'ultimo ruolo), talché risulta palesata una volontà politica che non può attagliarsi alla legittima attuazione di norme e regolamenti, peraltro provenienti da un Regolamento adottato da Organo amministrativo superiore che all'atto impone il riconoscimento dei soli gradi assegnati entro il 31.12.2013.

Di "storielle" a Napoli se ne raccontano tante, ma quella dell'Avvocato che vince sempre e sempre fa perdere solo il cliente è nota a tutti; ed è in tal senso che va inteso l'ondivago giudizio che "la delibera 114/2016" da al Regolamento regionale, rispetto al quale prima ci si oppone e si determina in maniera contrastante, e poi, comunque, ci si conforma, il tutto oltre i termini stabiliti (cioè dopo sei mesi) dall'art. 18 del richiamato Regolamento regionale.

La più volte invocata selezione interna, peraltro descritta dal Giudice ricorso dalla UIL/Fpl quale "mero atto endorganizzativo" (quindi senza alcuna valenza giuridica e contrattuale) non può richiamarsi ogni qual volta ve ne sia bisogno in termini politici, atteso che la stessa:

- Da un lato potrà essere ignorata dai futuri amministratori;
- Dall'altro, qualora l'attuale Amministrazione dovesse essere confermata, riciclata ogni qual volta vi sia necessità di attribuire progressioni orizzontali, funzioni di responsabilità posizioni organizzative, ecc., così azzerando il diritto alle pari opportunità e chance costituzionalmente e contrattualmente tutelati.

Le preoccupazioni sin qui espresse dalle scriventi rappresentanze sindacali sono state, tra l'altro, anche se per diverse coordinate, esposte sia nel parere espresso dal Ragioniere Generale dott. R. Mucciariello, sia in quello del Segretario Generale dott. G. Virtuoso - allegati alla delibera 114/2016 – dai quali si evince, altresì che la medesima delibera è stata adottata in difformità con il Regolamento regionale, giacché:

- Emanata sia in "deroga" ai criteri dettati dal superiore Regolamento regionale, sia superando anche le stesse facoltà riservate alle dirigenza del personale, cui sarà dato poi rispondere a già annunciati contenziosi giudiziari. Sul punto, ad esempio, già si annunciano, oltre che dai diretti interessati - penalizzati dipendenti del Corpo di P.M. del Comune di Napoli, rimostranze di Associazioni che rappresentano Comandanti e Dirigenti della polizia locale.

In pratica, oltre a ciò che si potrà desumere da quanto esposto dalle scriventi rappresentanze sindacali, nella stessa delibera 114/2016 sono insite le carenze di legittimità, regolarità e correttezza del medesimo atto amministrativo, quindi la "non lineare azione amministrativa".

In ragione di ciò, si chiede agli Organi in indirizzo, per le precipue strette competenza, d'intervenire per l'adozione dei conseguenti provvedimenti volti alla rimozione degli atti irregolari, quindi alla tutela di tutti gli interessi rappresentati, primi tra i quali quelli dei cittadini utenti che da tali condizioni potrebbero ricevere negative ricadute in termini di servizi e spese erariali per i già annunciati ricorsi alla competente Magistratura.

Per il Coordinamento Unitario Aziendale e la R.S.U. di riferimento Area Polizia Locale

F. Pinto - A. De Bisogno - A. Micillo - D. Minichini
